

STATUTO

BRO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS VIA
PIGAFETTA 23/25

Numero REA: SS - 222554

Codice fiscale: 03008560900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 71.616/41.231 DI REPERTORIO	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	È costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge 8	
	novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	"BRO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	in sigla "BRO GROUP SCS" .	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Porto Torres. Il do-	
	micilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui	
	all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.	

	ARTICOLO 3	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'As-	
	semblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzianti.	
	La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in	
	qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o	
	cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora	
	un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire	
	ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, special-	
	mente in relazione all'inserimento lavorativo di un maggior	
	numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale	
	e sociale.	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono:	
	- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spiri-	
	to comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	

In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'appalto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della mutualità.

Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e dall'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo 1 comma 1 lettera B della stessa.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e i soggetti terzi realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n.381 e del presente statuto. La cooperativa opera altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 5

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-

	diante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,	
	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- il trasporto di persone o cose per conto proprio e per conto	
	terzi;	
	- la raccolta, la spedizione, lo stoccaggio e l'autotrasporto	
	di cose e di merci per conto terzi con veicoli propri, dei so-	
	ci o di terzi;	
	- il noleggio e la locazione di autoveicoli con o senza condu-	
	cente;	
	- il compimento delle operazioni accessorie e complementari al	
	trasporto quale il carico, scarico e distribuzione, curandone	
	su richiesta degli interessati l'assistenza tecnica, ammini-	
	strativa e contabile, ivi compresa la consegna franco destino;	
	- il trasporto merci per via terrestre, mediante condotte, ma-	
	rittimo, per vie d'acqua, aereo;	
	- altre attività postali e di corriere;	
	- la spedizione nazionale ed internazionale di merci per conto	
	terzi via terra, via mare, via area di carichi parziali o di	
	container completi, sia eseguendo in proprio tutte le attività	

	sopra e sotto elencate sia affidandole a terzi;	
	- lo stoccaggio temporaneo e/o definitivo ed il trattamento di	
	liquami e fanghi derivanti da espurgo di pozzi neri, rifiuti	
	ingombranti, solidi urbani, inerti tossici e nocivi, speciali	
	e speciali assimilabili agli urbani, qualora venga in possesso	
	delle relative autorizzazioni concessi dai competenti organi	
	preposti;	
	- agenzia d'affari per la gestione e distribuzione di traspor-	
	ti per conto terzi, il noleggio di veicoli con o senza condu-	
	cente;	
	- qualsiasi operazione di logistica attinente all'attività di	
	trasporto;	
	- traslochi e facchinaggio in ogni sua forma, la gestione di	
	officine, carrozzerie, gommisti per la riparazione di automez-	
	zi propri e di terzi;	
	- il lavaggio di automezzi, la gestione di locali e spazi di	
	sosta per automezzi, assumere in deposito merci ed effettuare	
	l'attività di groupages, di centro raccolta e smistamento del-	
	le merci anche presso sede, filiali e magazzini di terzi;	
	- la costituzione, la gestione e la manutenzione di impianti	
	di depurazione di prima e seconda categoria di aria-acqua-	
	suolo e sottosuolo con la facoltà di collaborazione di imprese	
	che svolgono l'attività nello specifico settore;	
	- l'igienizzazione e la bonifica di impianti, aree ed ambien-	
	ti;	

	- il noleggio e la locazione di muletti;	
	- la rappresentanza, l'importazione, l'esportazione, la com-	
	missione, il commercio al minuto e all'ingrosso di macchinari,	
	prodotti per la disinfestazione;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e auto-	
	vetture leggeri e loro noleggio;	
	- il commercio, all'ingrosso ed al minuto, l'importazione e	
	l'esportazione, di materie prime, manufatti e prodotti finiti;	
	- la gestione in nome proprio di magazzini, piattaforme, celle	
	frigorifere e simili, con strutture proprie e tramite conven-	
	zioni o contratti con terzi;	
	- le effettuazioni di operazioni doganali di qualsiasi tipo,	
	sia in Italia che all'estero, l'assunzione di trasporti anche	
	attraverso noli di navi per carichi completi;	
	- l'istituzione o la gestione di cantieri, stabilimenti, offi-	
	cine, impianti e magazzini;	
	- le prestazioni di servizi tecnico-operativi concernenti le	
	attività sopracitate e nell'ambito ecologico;	
	- la somministrazione di alimenti e bevande; potrà quindi	
	svolgere l'attività di ristorante, pizzeria, bar, tavola cal-	
	da, rosticceria, pasticceria; servizi di catering; potrà orga-	
	nizzare convegni, riunioni ed ogni altra manifestazione che	
	determini riunione di persone; potrà organizzare manifestazio-	
	ni sportive, viaggi ed ogni altra attività per il tempo libe-	
	ro; la gestione e la manutenzione per conto proprio o per in-	

	termediazione di strutture ricettive, impianti e servizi per	
	lo spettacolo, pubblici e privati, sia a carattere permanente	
	che stagionale, quali ostelli, cinema, teatri, sale da ballo,	
	villaggi turistici ed in generale luoghi in cui si svolgono	
	attività culturali e ricreative, compresa inoltre la gestione	
	di impianti e spazi pubblicitari;	
	- l'attività di pesca e turismo;	
	- l'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione	
	aree verdi;	
	- la prestazione di servizi turistici in genere all'interno	
	dei parchi nazionali e non, l'organizzazione di visite guidate	
	nonché la gestione di tutti i servizi logistici attinenti al-	
	le attività turistiche;	
	- l'attività di rimessaggio e cantieristica navale, la produ-	
	zione, l'allestimento, la riparazione, il commercio ed il no-	
	leggio con o senza conducente di imbarcazioni di qualsiasi ge-	
	nere e per qualsiasi uso;	
	- la costruzione, la manutenzione o la sola ristrutturazione	
	di lavori di edifici civili ed industriali occorrenti per	
	svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,	
	completi delle necessarie strutture, impianti e finiture di	
	qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, comple-	
	mentari e accessorie;	
	- l'installazione, la manutenzione, la riparazione di impianti	
	idraulici, elettrici, elettronici, riscaldamento, condiziona-	

	mento aria, illuminazione stradale, depurazione piscine, irri-	
	gazione giardini, antincendio, sia civili che industriali;	
	- lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni sia	
	civili che industriali, pubblici e privati;	
	- la preparazione del cantiere edile e sistemazione del terre-	
	no anche con trivellazioni e perforazioni sia pubblico che	
	privato;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ri-	
	strutturazione di carpenteria in ferro, legno e qualsiasi ma-	
	teriale, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti inter-	
	ni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale	
	e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e	
	materiali vetrosi e simili;	
	- il disbrigo delle pratiche amministrative per conto terzi	
	relative alle attività che abbiano attinenza con il settore	
	nautico, automobilistico e aeronautico.	
	La cooperativa sociale, con l'apporto di persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della Legge 381/91, potrà gestire in forma	
	diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridi-	
	camente riconosciute, per conto di enti pubblici o privati.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di atti-	
	vità che la legge riserva a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	

	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra	
	il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	
	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	
	trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	

	sa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvii-	
	gionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	
	te o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le age-	
	volazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie pre-	
	vedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	

	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta).	
	ARTICOLO 8	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro e che sono in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui	
	opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano ap-	
	portare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al	
	30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche pro-	
	fessionalità possano, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione	
	ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i	
	soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in	
	natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavo-	
	ratori svantaggiati.	
	- I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità	

	professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	- I soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipan-	
	do a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli	
	effetti della Legge 381/1991.- Tale categoria di soci deve es-	
	sere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero	
	non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero com-	
	plessivo dei soci e, in quanto soci a tutti gli effetti, con-	
	corrono alla formazione del numero minimo per costituire la	
	base sociale della cooperativa.	
	- Ai soci volontari non va applicato alcun contratto colletti-	
	vo di lavoro subordinato ed autonomo, fatta eccezione delle	
	norme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	- Ad essi va corrisposto solo il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute, documentate e deliberate preventivamente o	
	approvate successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e	
	private.	
	- Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	

	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza è regolata a	
	norma di legge;	
	- Categoria speciale di soci - socio in prova.	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà,	
	in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci la-	
	voratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente	
	statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-	
	re in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	
	nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della coope-	
	rativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di alme-	
	no i due terzi dell'assemblea dei soci.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno un mese. -Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	

	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	- Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e ci-	
	vico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie	
	spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare	
	rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la coopera-	
	tiva.	
	- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle	
	spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.-	
	Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	
	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	

	due terzi dell'assemblea dei soci.- Il numero dei collaborato-	
	ri non è sottoposto a restrizioni.	
	- I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono as-	
	sumere cariche elettive all'interno della cooperativa.	
	- Altre figure:	
	- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari	
	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	
	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	
	le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative	
	vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-	
	zione.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	
	stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 9	
	DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o	
	ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	

	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.;	
	Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	

	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) - se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	

ARTICOLO 11		
PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO		
La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.		
Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, pun-		
to n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio		
che non sia più in grado di prestare la propria opera lavora-		
tiva.		
Il recesso non può essere parziale.		
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata,		
fax, e-mail, a mano alla cooperativa.		
L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla		
ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma del-		
la legge e del presente statuto, legittimano il recesso.		
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-		
strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che		
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può		
proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo		
articolo 34.		
Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa ef-		
ficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento		
della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società		
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in		
corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con		
la chiusura dell'esercizio successivo.		
ARTICOLO 12		

	ESCLUSIONE SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrati-	
	vo può escludere il socio:	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non con-	
	senta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	

	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax,	
	e-mail;	
	ARTICOLO 14	
	LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare le quote da essi sotto-	
	scritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite	
	per rivalutazione.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	

23 di 40

	FINANZIAMENTI	
	Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in	
	proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infrut-	
	tiferi per momentanee esigenze finanziarie.	
	- I finanziamenti sono liberi.	
	ARTICOLO 16	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né	
	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'auto-	
	rizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventa-	
	re socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-	
	stione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	ARTICOLO 18	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dell'utile netto destinandolo:	
	- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella di-	
	versa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	

	dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da di-	
	stribuire ai soci cooperatori;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	- il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 19	
	È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 20	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,	

tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 21

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 22

Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderogabili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 23

Gli organi sociali sono i seguenti:

- 1. l'Assemblea dei soci;
- 2. l'Organo Amministrativo;
- 4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 24

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

	b) - la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto costitutivo.	
	Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assembleare.	
	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso	

termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica o fax o messaggio elettronico whatsapp, facebook od altro social-network esistente adottato dalla cooperativa.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 26

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

È necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere ope-

	razioni che comportino una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, trasfor-	
	mazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabi-	
	le dalla legge.	
	ARTICOLO 27	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27 BIS	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	

	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove mem-	
	bri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in	
	ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovven-	
	tori.	
	La durata in carica degli amministratori è stabilita nel ri-	
	spetto dei limiti fissati dall'art. 2542 del codice civile.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svol-	
	gere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli am-	
	ministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,	
	complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a	
	giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto	
	o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative,	

	salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territo-	
	riali.	
	Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite deli-	
	bera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi	
	vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì	
	il rimborso delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Pre-	
	sidente.	
	ARTICOLO 29	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 30	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli am-	
	ministratori in carica.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta di voti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-	

	ri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	
	ARTICOLO 31	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla as-	
	semblea dei soci dalla legge.	
	Essi possono deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le ope-	
	razioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che co-	
	munque rientrino nell'oggetto sociale.	
	Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa	
	a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consor-	
	tili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stes-	
	sa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipo-	
	teche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la società.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	

	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate. Gli amministratori devono adempiere i	
	doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con	
	la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro	
	specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso	
	la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali dove-	
	ri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad	
	uno o più amministratori.	
	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili	
	se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o	
	se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno	
	fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne	
	o attenuarne le conseguenze dannose.	
	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli ammini-	
	stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune	
	da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,	
	dandone immediata notizia per iscritto al presidente del col-	

legio sindacale.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche via fax, posta elettronica e raccomandata a mano ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

ARTICOLO 33

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se debitamente autorizzato, il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati,	
	gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono au-	
	torizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tut-	
	ti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso	
	al credito bancario.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 34	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	All'organo di controllo si applicano gli articoli 2543 e 2477	
	del codice civile.	
	Articolo 35	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 36	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	Articolo 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	- Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 38	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	

	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 39	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, in-	
	terpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente	
	statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei so-	
	ci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci	
	per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico	
	Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbi-	
	tro.	
	L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol-	
	tura di Sassari. Rientrano nella presente clausola compromis-	
	soria anche le controversie promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo	
	la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'ac-	
	cettazione del relativo incarico. La parte che ricorre all'ar-	
	bitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitra-	
	to sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determi-	
	nando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra	

39 di **40**

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.